

RICEVUTO
IL 06.06.2011

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

L'Ufficio di sanità

esaminata l'istanza 13.04.2011 dell' Istituto Luigi Rossi, Capolago, volta a ottenere il rinnovo dell' autorizzazione per procurarsi, detenere ed usare stupefacenti e per utilizzare a scopo professionale medicinali soggetti a prescrizione medica;

richiamata l'autorizzazione rilasciata il 24.08.1993

- l'art. 14 cpv. 1 della Legge federale sui prodotti stupefacenti del 3 ottobre 1951,
- gli artt. 10 e 14 dell'Ordinanza sugli stupefacenti (OStup) del 29 maggio 1996,
- gli artt. 3 e 18 della Legge 19 giugno 1978 di applicazione della Legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951;
- l'art. 3a del Regolamento 3 settembre 2002 della legge d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951, del 19 giugno 1978;
- l'art. 27a cpv. 1 dell'Ordinanza federale sui medicinali del 17 ottobre 2001;
- l'art. 1 lett. b) del Decreto esecutivo riguardante le tasse per la consegna di permessi ed autorizzazioni e per l'effettuazione di controlli in materia di stupefacenti del 28 febbraio 1978;

richiamato il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenza del 24 agosto 1994 e relativo allegato;

risolve:


1. L'Istituto Luigi Rossi, Capolago, è autorizzato a procurarsi, detenere ed usare stupefacenti nei limiti dei propri bisogni.
2. L'Istituto Luigi Rossi, Capolago, è parimenti autorizzato a utilizzare a titolo professionale, e nei limiti dei propri bisogni, medicinali soggetti a prescrizione medica.
3. La presente autorizzazione scade il 31 ottobre 2016.
4. La responsabilità dell'acquisto, della detenzione e dell'uso è affidata alla signora Donatella Marcionelli, farmacista.
5. E' prelevata una tassa di fr. 80.-- (ottanta). La polizza di versamento sarà inviata separatamente dal Centro sistemi informativi.
6. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica. Alla procedura si applica la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.
7. Comunicazione: Istituto Luigi Rossi, , 6825 Capolago (2), per sé e per la responsabile; a Swissmedic, Divisione stupefacenti, Erlachstrasse 8, 3000 Berna 9; al Farmacista cantonale, c/o CPC, 6850 Mendrisio; all'Ufficio del Medico cantonale; all'Ufficio di sanità.

UFFICIO DI SANITÀ

Il Capo Ufficio:


S. Radczuweit

Il Capo Servizio:


P. Hofmann